

R.G. n. 2414/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai Signori:

dott.ssa Marianna Galioto	Presidente
dott.ssa Elisa Fazzini	Consigliere Relatore
dott.ssa Emanuela Rizzi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. **2414/2024**, promossa

da

Parte_1 C.F. *P.IVA_1*),

elettivamente domiciliata in BERGAMO, VIALE VITTORIO EMANUELE, 23, presso lo studio dell'avvocato ATTILIO BELLOLI, che la rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione per impugnazione,

IMPUGNANTE

nei confronti di

CP_1 C.F. P.IVA_2),

elettivamente domiciliata in MILANO, VIA VISCONTI DI MODRONE, 2, presso lo studio dell'avvocato DANIELE CELLA, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

IMPUGNATA

OGGETTO: impugnazione di lodo.

CONCLUSIONI

Per Parte_1 *“In via principale: dichiarare nullo, per tutti i motivi dedotti in atti, il lodo arbitrale definitivo pronunciato in data 26.7.2024, depositato in pari data, dal Tribunale arbitrale della Camera arbitrale di Milano, composto dall'Arbitro Unico prof. Matteo Dellacasa.*

Inoltre, in caso di accoglimento del motivo di nullità ex art. 829, primo comma, n. 11 c.p.c., rigettare le domande proposte da CP_1 nei confronti di Parte_1 per tutti i motivi dedotti negli atti del procedimento arbitrale, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.

In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, ivi comprese quelle del subprocedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato e del procedimento di sequestro conservativo proposto da CP_1 in corso di causa, nonché del procedimento arbitrale”;

per CP_1 *“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis: In via preliminare, per le ragioni esposte in narrativa rigettare l'appello proposto da Parte_1 in quanto inammissibile; In via principale, rigettare integralmente l'appello proposto da Parte_1 in quanto infondato e confermare, per l'effetto, il Lodo arbitrale pronunciato dalla Camera Arbitrale di Milano, in persona dell'Arbitro Unico Prof. Persona_1, in data 26.07.2024 e comunicato alle parti in data 29.07.2024. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio di*

appello. In via istruttoria, l'odierna esponente richiama tutte le istanze istruttorie già formulate nel giudizio di primo grado e, in particolare:

Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Senza inversione dell'onere della prova, CP_1 chiede disporsi l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., a carico di Parte_1 di [...]

Controparte_2 Controparte_3 e del Sig. Parte_2, dei seguenti documenti:

- Estratto registri IVA Parte_1 dal 2018 al 2023;*
- Estratti conti correnti bancari intestati a Parte_1 dal 2018 al 2023;*
- Accordo di co-produzione Pt_1 Controparte_4 e Turnus Film AG del 05.12.2017, relativo al film "Un nemico che ti vuole bene";*
- Lettera di incarico Falkor-Tramp Limited S.r.l. del 16.02.2018 ricevuta da Parte_1*
- Accordo di distribuzione concluso tra Controparte_2 - Viva Productions-Medusa Film S.p.A. e relativo al film "Un nemico che ti vuole bene";*
- Accordo 20.08.2017 Lupin Film-Pier Parte_2 riferito ai compensi provvigionali per il reperimento di fondi e finanziamenti per la produzione del film "The Straight Path";*
- Accordo 29.08.2017 Lupin Film-Pier Parte_2 riferito ai compensi provvigionali per il reperimento di fondi e finanziamenti per la produzione del film "The Elevator";*
- Accordo produzione associata del 07.09.2017 stipulato da Parte_1 e da [...]*
CP_3
- Accordo stipulato tra Controparte_3 e Controparte_5 relativo alla distribuzione del film "The Elevator"*
- Atti processuali della causa introdotta da Parte_1 nei confronti di CP_3 [...]*
e successivo accordo transattivo;

- Atti processuali della causa introdotta da **Parte_1** nei confronti di [...] **Controparte_2** e/o del legale rappresentante pro tempore Sig. Mauro Preti e successivo accordo transattivo;

*Interrogatorio formale e prova per testimoni. Si chiede che venga ammesso l'interrogatorio formale del legale rapp.te di **Parte_1** e la prova testimoniale con i testi in prosieguo indicati sui seguenti capitoli di prova:*

- 1) *Vero che il 20.08.2017 il Sig. **Parte_2** stipulava con **Controparte_3** un accordo avente ad oggetto la previsione di compensi provvigionali in favore del Sig. **Pt_2** per il reperimento di fondi e finanziamenti per la produzione del film "The Straight Path" e che gli stessi venivano parametrati in una percentuale pari al 30% dell'ammontare complessivo dell'investimento reperito?*
- 2) *Vero che tra il 2018 e il 2022 il Sig. **Pt_2** riceveva da **Controparte_3** compensi provvigionali per il reperimento di fondi e finanziamenti per la produzione del film "The Straight Path"?*
- 3) *Vero che il 29.08.2017 il Sig. **Parte_2** stipulava con **Controparte_3** un accordo avente ad oggetto la previsione di compensi provvigionali in favore del Sig. **Pt_2** per il reperimento di fondi e finanziamenti per la produzione del film "The Elevator" e che gli stessi venivano parametrati in una percentuale pari al 50% dell'ammontare complessivo dell'investimento reperito??*
- 4) *Vero che tra il 2018 e il 2022 il Sig. **Pt_2** riceveva da **Controparte_3** compensi provvigionali per il reperimento di fondi e finanziamenti per la produzione del film "The Elevator"*
- 5) *Vero che nel corso del 2021 **Parte_1** incardinava un giudizio nei confronti di [...] **CP_3** in relazione a presunti inadempimenti posti in essere in relazione al film "The Straight Path"?*

- 6) Vero che il contenzioso di cui al capitolo che precede veniva definitivo transittivamente tra le parti tra il 2021 e il 2022?
- 7) Vero che l'accordo transattivo di cui al capitolo che precede prevedeva il pagamento in favore della prima di una somma di denaro?
- 8) Vero che il film "The Elevator" è stato distribuito a partire dal 2019 sulle piattaforme di streaming Prime Video, Apple TV, TIM Vision e Controparte_6 ?
- 9) Vero che nel corso del 2021 Parte_1 incardinava un giudizio nei confronti di [...] Controparte_7 e del suo legale rappresentate Sig. Mauro Preti in relazione a presunti inadempimenti posti in essere in relazione ai film Un Nemico che ti vuole bene?
- 10) Vero che il contenzioso di cui al capitolo che precede veniva definitivo transittivamente tra le parti tra il 2020 e il 2022?
- 11) Vero che l'accordo transattivo raggiunto nel corso del 2021 tra Parte_1 e [...] Controparte_7 prevede il pagamento in favore della prima di una somma di denaro?
- 12) Vero che nel corso del 2021 Controparte_2 - Viva Productions-Medusa Film S.p.A. stipulavano un accordo in forza del quale CP_8 anticipava € 400.000 per la distribuzione del film "Un nemico che ti vuole bene" a fronte del quale venivano ceduti alla stessa i diritti sul medesimo film?
- 13) Vero che il film "Un nemico che ti vuole bene" è stato distribuito a partire dal 2019 sulle piattaforme di streaming Prime Video, Apple TV, TIM Vision e Controparte_6 ?
- 14) Vero che la somma di € 354.000 corrisposta da C TRE S.r.l. alla Sig.ra CP_9 in forza del contratto di finanziamento del 08.07.2016 veniva utilizzata personalmente dal Sig. Parte_2 [...], il quale aveva accesso diretto al conto corrente sul quale erano stati versati i fondi?

Sui capitoli di prova che precedono si indicano come testimoni: Sig. Testimone_1 c/o CP_3 [...] con sede legale in Via Monti della Farnesina n. 77, 000194 – Roma (RM): sui capitoli di prova

da 1 a 8; Sig.ra **Testimone_2**, residente in Via Tito Legrenzi n. 16, 24124 – Bergamo (BG): sui capitoli di prova da 1 a 14; Sig. Mauro Preti c/o **Controparte_7** con sede legale in Via Conca del Naviglio n. 7, 20123 – Milano (MI): sui capitoli di prova da 8 a 13; Legale rappresentante pro tempore Medusa Film S.p.A.: sui capitoli di prova 12 e 13.

Con ogni più ampia riserva di ulteriormente allegare, dedurre ed eccepire”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con domanda di arbitrato depositata il 18.05.2023 presso la Camera Arbitrale di Milano, **CP_1** chiedeva, in forza della clausola compromissoria di cui alla scrittura privata del 29.04.2019, stipulata tra **Parte_1** e **Controparte_10** in cui era, poi, subentrata, la nomina dell'Arbitro Unico, al fine di accertare l'asserito inadempimento di controparte all'obbligazione di pagamento della somma di € 2.116.000,00, dovuta ai sensi dell'art. 5 del contratto a titolo di anticipo a fondo perduto degli utili dell'affare a cui **CP_10** si era associata e, comunque, qualora gli utili fossero stati inferiori all'importo stimato, a titolo di penale, e, per l'effetto, di condannare controparte al pagamento di tale somma, oltre interessi.

A fondamento della propria domanda, **CP_1** affermava:

- 1) che **Parte_1** aveva sottoscritto in data 2.02.2017 un contratto di associazione in partecipazione con C Tre Srl, avente a oggetto la produzione e lo sfruttamento economico del film “*Un nemico che ti vuole bene*”, con un apporto economico dell'associata di € 802.000,00, per una quota di partecipazione pari al 40%;
- 2) che **Parte_1** aveva, inoltre, sottoscritto in data 22.09.2017 un contratto di associazione in partecipazione con Minosse Srl, avente a oggetto la produzione e lo sfruttamento economico dei film “*The Elevator*” e “*The Straight Path*”, con un apporto economico dell'associata di € 1.000.000,00, per una quota di partecipazione pari al 14%;

- 3) che, con scrittura privata del 29.04.2019, *Parte_3* era subentrata nei due contratti di associazione nelle posizioni, rispettivamente, di C Tre Srl e di Minosse Srl, procedendo a un aumento delle quote in partecipazione per entrambi i contratti fino al 49%, versando, quindi, un ulteriore apporto di € 298.000,00 rispetto a quanto già dovuto alla luce dei contratti sopra indicati (€ 802.000,00 + € 1.000.000,00 + € 298.000,00 per un totale di € 2.100.000,00);
- 4) che, ai sensi dell'art. 5 dell'accordo, *Parte_1* in qualità di produttrice dei film, si obbligava a corrispondere a *Controparte_10* l'importo di € 2.116.000 a titolo di anticipo a fondo perduto sugli utili maturati e maturandi, entro e non oltre il 31.10.2021, fatta salva la maggiore quota di utili quantificati a consuntivo nel termine della validità dei contratti di associazione in partecipazione;
- 5) che, in ogni caso, a prescindere dal risultato economico, *Parte_1* si obbligava a restituire a *Controparte_10* la somma di € 2.100.000,00, quale apporto ricevuto;
- 6) che *Parte_1* nonostante gli accordi, non provvedeva a corrispondere l'importo indicato a *Controparte_10* nel termine del 31.10.2021;
- 7) di essere, quindi, subentrata, in data 31.12.2021, nella posizione di *Controparte_11* acquisendo ogni e qualsiasi credito relativo alla scrittura privata del 29.04.2019, e di avere notificato tale cessione immediatamente a *Parte_1* a cui, in data 10.02.2022 aveva, poi, inviato una diffida ad adempiere, rimasta priva di riscontro;
- 8) che, in conformità dell'art. 9 della scrittura privata del 29.04.2019, era necessario adire la Camera arbitrale per fare valere le proprie ragioni e ottenere il pagamento di quanto dovuto.

Parte_1 si costituiva nel giudizio arbitrale con memoria di risposta depositata il 21.06.2023, contestando la pretesa avversaria e chiedendone il rigetto.

Il Presidente della Camera Arbitrale di Milano nominava come Arbitro Unico il prof. Matteo Dellacasa.

L'Arbitro Unico, con lodo del 26.07.2024, ha accolto la domanda, condannando **Parte_1** al pagamento di € 2.100.000,00, oltre interessi moratori determinati nella misura legale e spese del procedimento arbitrale, determinate in € 18.000,00, oltre IVA, per onorari della Camera Arbitrale, ed € 40.600,00, oltre IVA, per onorari del Tribunale arbitrale, oltre a € 352,00, quale rimborso delle spese per le marche da bollo, nonché a rifondere ad **Contr** le spese di difesa, liquidate in € 37.595,00, oltre accessori.

Contro tale pronuncia, **Parte_1** ha proposto impugnazione, chiedendo la nullità del lodo:

- 1) Per violazione dell'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c. per essersi l'arbitro pronunciato *ultra petita*;
- 2) Per violazione dell'art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c. per contraddittorietà tra le disposizioni presenti nel lodo arbitrale.

Parte_1 ha chiesto, altresì, con istanza contestuale all'atto di impugnazione, la sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo, ricorrendo i gravi motivi previsti dall'art. 830, ultimo comma, c.p.c. sia sotto il profilo del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*.

La Corte ha fissato, pertanto, per la discussione di tale istanza l'udienza del 2.10.2024.

Contr si è costituita in giudizio in data 30.9.2024, nell'ambito del *sub*procedimento per la sospensione dell'efficacia del lodo, chiedendo il rigetto dell'inibitoria.

Con ordinanza del 2.10.2024, la Corte d'appello ha sospeso l'efficacia esecutiva del lodo.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.1.2025, **CP_1** si è costituita anche nel giudizio di impugnazione, eccependone, in via preliminare, l'inammissibilità e chiedendone, nel merito, il rigetto.

Il Giudice Istruttore, all'udienza del 22.1.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la remissione della causa al Collegio all'udienza del 18.2.2026, poi anticipata a quella del 7.1.2026,

previa concessione alle parti dei termini a ritroso per il deposito delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, *ex art.* 352 c.p.c..

Con ricorso cautelare in corso di causa *ex artt.* 669 *bis* e 670 c.p.c. del 28.7.2025, notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza del 6.8.2025, *Contr* ha chiesto il sequestro conservativo di tutti i beni mobili e immobili di proprietà di *Parte_1* sino alla concorrenza della somma di € 2.100.000,00 e, in subordine, la revoca/modifica dell'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo.

Con memoria del 5.8.2025, *Parte_1* si è costituita nel procedimento cautelare, deducendo l'insussistenza dei requisiti per la concessione del sequestro, stante anche l'evidente contrasto che l'accoglimento di tale istanza avrebbe comportato in relazione alla già disposta sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo.

All'esito dell'udienza di discussione, la Corte d'appello di Milano ha rigettato la domanda avversaria di sequestro e quella subordinata di modifica dell'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo, confermando il provvedimento di inibitoria già emesso.

All'udienza del 7.01.2026, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio ed è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare: qualifica dell'arbitrato come rituale. Disciplina applicabile.

La Corte ritiene opportuno, in primo luogo, qualificare l'arbitrato in questione.

Si osserva, infatti, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, che, al fine di distinguere tra arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria con riferimento al dato

letterale, alla comune intenzione delle parti e al comportamento complessivo delle stesse, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte dall'arbitrato rituale quanto all'efficacia esecutiva del lodo ed al regime delle impugnazioni. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, ritenendo che le espressioni presenti nella clausola compromissoria: "*giudizio arbitrale*", "*giudizio inappellabile*", decisione da assumere "*senza formalità di rito e secondo equità*", non potessero essere interpretate con sicurezza come espressive della volontà delle parti di pattuire che la decisione sarebbe stata assunta dagli arbitri nelle forme dell'arbitrato irrituale) (cfr. Cass. 21059/2019).

Nel caso di specie, la Corte rileva che, sebbene le parti in sede contrattuale, all'art. 9 (doc. 1 del fascicolo del giudizio arbitrale di parte impugnante), abbiano espressamente previsto "*Le eventuali controversie che insorgessero tra le parti in relazione al presente contratto, escluse quelle che per disposto di legge non possono formare oggetto di compromesso, saranno deferite al giudizio di un arbitro nominato d'accordo tra le parti o, in difetto, su ricorso della parte più diligente, dal Presidente della Camera di commercio di Milano. L'arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura ed il suo lodo sarà inappellabile*", è dirimente la circostanza pacifica, in quanto non oggetto di alcuna contestazione e risultante anche dal testo del lodo, che all'udienza del 21.12.2023 di costituzione del tribunale arbitrale, le parti abbiano confermato l'applicabilità al procedimento del Regolamento della Camera arbitrale di Milano e abbiano concordato, in parziale deroga alla clausola compromissoria, che l'Arbitro avrebbe dovuto decidere secondo il diritto italiano e l'arbitrato sarebbe stato rituale.

In considerazione della evidente ritualità dell'arbitrato in questione, la Corte ritiene che non possa trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità svolta da parte appellata.

Qualificato l'arbitrato *de quo* come rituale, è opportuno premettere che l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale non costituisce un normale giudizio di appello, posto che, nel giudizio conseguente all'impugnazione per nullità delle decisioni rese dagli arbitri rituali, i giudici di appello non sono chiamati a confermare o riformare la decisione di primo grado resa da un giudice ordinario, ma hanno il compito di verificare se la decisione resa da un organo diverso da quello statale, cui le parti hanno affidato la risoluzione della lite tra loro insorta, sia invalida per uno dei motivi tassativamente indicati dalla legge.

Il Giudice d'appello, infatti, può pervenire a una pronuncia di nullità del lodo solo in base a una serie limitata di vizi puntualmente elencati all'art. 829 c.p.c. E, poiché si tratta di un mezzo di impugnazione “*a critica vincolata*”, solo in caso di dichiarata nullità del lodo arbitrale (per uno dei casi indicati dalla norma cit.), ove ciò fosse consentito, sarebbe possibile riesaminare *ex novo* il merito della controversia decisa dagli arbitri.

L'art. 829 c.p.c, pertanto, non dà luogo a un giudizio di appello che autorizzi, in ogni caso, il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto *iudicium rescindens*, consistente nell'accertare se sussista o meno taluna delle nullità previste dalla norma citata, come conseguenza di errori *in procedendo* o *in iudicando* (cfr. *ex plurimis*, Cass. 9387/2018). Soltanto nell'ipotesi di giudizio rescindente, conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo, è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale successivo *iudicium rescissorium* (cfr. Cass. 11091/2004; Cass. 5857/2000).

Nel dedurre i vizi di asserita nullità del lodo impugnato, le parti hanno l'obbligo di attenersi rigorosamente alla regola della necessaria specificità nella formulazione dei motivi, senza la quale non

è possibile per il Giudice, e per la parte convenuta, verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità tassativamente stabiliti dall'art. 829 c.p.c.

Il requisito della necessaria specificità dei motivi, richiesto anche nell'ordinario giudizio di appello dall'art. 342 c.p.c., deve qui intendersi in maniera ancora più rigorosa, essendo la fase rescindente del giudizio di impugnazione del lodo paragonabile al ricorso per Cassazione.

Infine, la parte che impugna il lodo non può, nel corso del giudizio, aggiungere altri motivi di impugnazione rispetto a quelli indicati nell'atto introduttivo, e il Giudice non può valutare motivi di nullità (che devono essere specifici) diversi da quelli fatti valere dalle parti. Si rileva, infatti, in conformità a quanto affermato dalla Cassazione, che il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità di un atto va necessariamente coordinato con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, trovando applicazione soltanto quando la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa della parte istante, cosicché quando la parte chieda la dichiarazione di invalidità di un atto pregiudizievole, la pronuncia del giudice deve essere circoscritta alle ragioni di illegittimità denunciate dall'interessato, senza potersi fondare su elementi rilevati d'ufficio o tardivamente indicati. Ne consegue che, nel caso di impugnazione di un lodo arbitrale rituale, la corte d'appello non può rilevare d'ufficio l'invalidità del lodo, né dichiararne la nullità per un motivo diverso da quelli posti a fondamento dell'impugnazione e solo successivamente prospettato (cfr. Cass. 27920/2013).

2. Primo motivo di impugnazione.

Passando, quindi, ad analizzare i motivi di impugnazione, oggetto del primo motivo è la decisione dell'arbitro di condannare Parte_1 al pagamento della somma di € 2.100.000,00.

Secondo l'impugnante la decisione arbitrale sarebbe nulla, *ex art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c.*, per avere il tribunale arbitrale pronunciato fuori dai limiti della convenzione dell'arbitrato, *“ferma la disposizione*

dell'art. 817", in quanto la domanda era volta esclusivamente alla restituzione della diversa e maggiore somma di € 2.116.000,00, con conseguente pronuncia *ultra petita*.

Tale motivo di impugnazione è infondato.

Il Collegio osserva che, in realtà, l'asserito vizio di ultrapetizione denunciato, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla sua fondatezza, non sembra rientrare in una ipotesi di cui all'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c., non essendo configurabile alcun provvedimento pronunciato al di fuori della convenzione arbitrale. Si rileva, peraltro, che tale vizio avrebbe eventualmente potuto rilevare ai fini di una violazione del principio del contraddittorio, prevista dalla diversa disposizione di cui all'art. 829, comma 1, n. 9 c.p.c., non paventata nel caso di specie.

La Corte ritiene, comunque, che, nella fattispecie in questione, non sia ravvisabile alcun vizio di ultrapetizione, che ricorre, invece, quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato; al di fuori di tali specifiche previsioni, il giudice - nell'esercizio della sua "*potestas decidendi*" - resta libero non solo di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all'uopo prospettate, ma anche di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa, attenendo ciò all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge (cfr. Cass. 11304/2018).

Nella fattispecie in questione, infatti, da un mero esame del lodo è evidente che l'arbitro, alla luce della domanda svolta, abbia esattamente esaminato la questione, procedendo a una analisi della clausola di cui all'art. 5 del contratto, nella parte in cui era stato previsto: "*tenuto conto degli incassi già conseguiti, degli accordi di distribuzione e delle trattative in corso, il Produttore dichiara che l'utile complessivo dei* Pt_4 *, realizzabile in Italia e all'estero durante il periodo di validità dei contratti*

CP_12 e Persona_2 al netto delle spese e al lordo di premi e crediti fiscali, sarà non inferiore a 4.320.000,000 euro. Pertanto il Produttore riconosce all'Associato, che accetta, l'importo di euro 2.116.000,00 (duemilionicentosedicimila/00) a titolo di anticipo a fondo perduto sugli utili maturati e maturandi (di seguito più brevemente denominato "Anticipo") da corrispondere all'Associato tassativamente entro e non oltre il 31/10/2021 (trentun ottobre duemilaventuno). Qualora, al termine di validità dei contratti AIP Ctre e AIP Minosse, la quota di utili effettivi – spettanti all'Associato e risultanti dal consuntivo finale dei Tre Film – siano maggiori dell'Anticipo, spetta all'Associato unicamente il conguaglio positivo a suo favore; nel caso invece in cui i suddetti utili effettivi non siano maggiori dell'Anticipo, non spettano all'Associato altre somme – essendo l'Anticipo acquisito definitivamente a titolo di penale, in aggiunta al rimborso dell'Apporto complessivo dei crediti derivanti dal Contratto di Finanziamento e dal Fondo spese sopra descritti. Ai sensi della normativa vigente, il Contratto di Finanziamento e il Fondo Spese sopra descritti NON sono parte dei contratti di associazione in partecipazione per i Tre Film, pur creando obbligazioni per le parti". In particolare, a pag. 11 del lodo risulta che l'Arbitro ha espressamente rilevato l'incompatibilità tra la obbligazione prevista dal terzo capoverso dell'art. 5 (ossia il rimborso dei crediti derivanti dal Finanziamento) e quella avente a oggetto il pagamento dell'anticipo sugli utili maturati e maturandi, atteso che CP_10 non può pretendere la corresponsione di una quota degli utili, in quanto abbia apportato un contributo alla realizzazione dell'affare: l'associato, in altri termini, non può tanto esigere la restituzione dell'apporto, quanto pretendere il pagamento di una percentuale fissa sugli utili", con la conseguenza che "occorre comprendere, allora, se il contratto concluso in data 29 aprile 2019, attribuisca all'associata CP_10 il diritto di conseguire l'anticipo a fondo perduto sugli utili maturati e maturandi [determinato nella misura di € 2.116.000 €] ovvero la restituzione dell'apporto complessivo ricevuto da Parte_1 [quantificato in 2.100.000 €]" (doc. 1 del fascicolo di parte impugnante).

Pertanto, solo a seguito di un'attenta analisi della clausola in esame, è stato ritenuto in sede arbitrale di dover accogliere la domanda limitatamente all'importo di € 2.100.000,00, complessivamente ricevuto, a fronte dell'inadempimento allegato da parte di **Contr** non avendo **Parte_1** assolto all'onere di provare l'esecuzione della prestazione dovuta (pag. 17 del lodo).

3. Secondo motivo di impugnazione.

Per quanto concerne, poi, il secondo motivo, oggetto di impugnazione è la decisione del tribunale di non ritenere rilevante il ruolo svolto da un terzo, dott. **Persona_3** soggetto a cui erano riferibili direttamente o indirettamente, attraverso dei prestanome, le varie società finanziatrici del progetto che si erano succedute, non ammettendo le prove formulate volte a dimostrare che **Parte_1** era stata costretta a sottoscrivere l'ultimo accordo del 2019 sotto sua minaccia.

Secondo l'impugnante tale decisione sarebbe nulla per violazione dell'art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c., essendo il lodo arbitrale evidentemente contraddittorio, avendo, da una parte, riconosciuto un coinvolgimento nelle vicende del dott. **Persona_3** ma non avendo, dall'altra, consentito di provare la invalidità della scrittura per essere stata conclusa sotto minaccia, ammettendo le prove formulate al riguardo.

Tale motivo di impugnazione è infondato.

La Corte ritiene, innanzitutto, che tale censura, a prescindere dalla sua fondatezza, non rientri all'interno di una ipotesi di nullità *ex art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c.*, la quale ricorre, conformemente a quanto statuito dalla Cassazione, non per ogni caso di mera contraddittorietà tra i vari punti della motivazione o di insufficienza della stessa (così come previsto per le sentenze, dall'art. 360 n. 5 c.p.c.), ma soltanto *“quando sussista contraddizione tra le varie statuizioni del dispositivo, oppure una contraddizione tra motivazione e dispositivo che si traduca nell'impossibilità di comprendere la ratio*

decidendi della decisione, equivalente ad una sostanziale carenza assoluta di motivazione” (cfr. Cass. n. 2807/1987; Cass. n. 1724/1982; Cass. 7160/1990; Cass. 10321/1992; Cass. 5466/2006). Più recentemente la Suprema Corte ha anche chiarito che, in tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista per il lodo contenente disposizioni contraddittorie, “non corrisponde a quella dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale” (Cass. n. 2747/2021).

Nel caso di specie, l'asserita contraddittorietà si basa su un dissenso valutativo, senza che sia stato individuato un effettivo errore di diritto – peraltro non censurabile - o un vizio rilevante in punto di motivazione, considerato che le censure riguardano esclusivamente le motivazioni addotte dall'Arbitro a sostegno delle sue conclusioni e alla decisione di non procedere alla ammissione delle istanze istruttorie.

Nello specifico, peraltro, non è dato ravvisare alcuna contraddizione che possa giustificare la dichiarazione di nullità del lodo, ex art. 829 n. 11 c.p.c. (“*se il lodo contiene disposizioni contraddittorie*”), posto che i capi del dispositivo del lodo non sono in contraddizione tra loro e che, a prescindere da ogni considerazione sul merito della valutazione svolta dall'arbitro, il tribunale arbitrale ha espressamente preso in considerazione tale circostanza, avendo motivato che: “*se già la violazione di una norma imperativa verificatasi nella fase precontrattuale non è perfettamente coerente con il dettato dell'art. 1418 c.c., il problema della compatibilità con il testo della disposizione diventa più*

*serio quando a nessuna delle parti è imputabile tale violazione”, essendo eventualmente riferibile a un terzo estraneo al giudizio (**Persona_3** .*

Si rileva, peraltro, che risulta *per tabulas* che l’Arbitro non si è limitato a rigettare la domanda, ma ha motivato sul punto in maniera esaustiva come si evince dalla motivazione del lodo, che è opportuno riportare, laddove è stato affermato che: “*Quanto alla fase anteriore alla conclusione del contratto, certamente le minacce e le condotte estorsive del **Per_3** non possono ritenersi provate per il semplice fatto che e le allegazioni di **Parte_1** non sono state contestate da **CP_1** fatti non contestati possono ritenersi dimostrati ex art. 115 c.p.c. solo se oggetto di allegazioni precise e analitiche, mentre con riferimento alla fase anteriore alla conclusione del contratto le allegazioni di [...] **Parte_1** sono alquanto generiche, limitandosi esse ad affermare che il dott. **Per_3** avrebbe minacciato di esercitare azioni legali per recuperare l’apporto, di incassare una assegno consegnatogli in garanzia dal dott. **Pt_2** sulla base del contratto di associazione in partecipazione concluso da **Parte_1** con C TRE e di screditare **Parte_1** presso banche con le quali aveva un rapporto consolidato: anche a prescindere dal fatto che alcuni dei comportamenti addebitati al dott. **Per_3** costituiscono minaccia di far valere un diritto – come tale, suscettibile di giustificare l’annullabilità del contratto solo se diretta al conseguimento di vantaggi ingiusti (art. 1438 c.c.) – la difesa di **Parte_1** non ha indicato in quali tempi, luoghi e circostanze sarebbero stati tenuti. Le ulteriori condotte che **Parte_1** addebita al dott. **Per_3** consistono in interferenze illecite nell’attività della società, nell’acquisizione fraudolenta di dati riservati e nella distrazione di fondi, come risulta dalla stessa ricostruzione della convenuta, tuttavia, tali comportamenti sono posteriori alla conclusione del contratto di associazione in partecipazione del quale viene eccepita la nullità: qualora risultassero dimostrati, potrebbero certamente giustificare l’esercizio di un’azione di responsabilità, ma non l’opposizione di un’eccezione di nullità o annullabilità del contratto. Alla luce*

*di quanto esposto, si ribadisce in questa sede la decisione contraria all'ammissione dei mezzi di prova dedotti da **Parte_1** con la memoria conclusionale del 17 maggio 2024: si conferma, dunque, la decisione già assunta con l'ordinanza del 4 aprile” (pag. 21 del lodo).*

Al rigetto dei motivi di nullità formulati da parte impugnante consegue che il giudizio di questa Corte debba essere limitato alla sola fase rescindente della impugnazione.

4. Spese di lite.

Le spese di lite sono poste a carico di **Parte_1** quale parte soccombente, e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 147/2022, con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione dei compensi riferibili alla fase istruttoria-trattazione, non tenutasi in questo giudizio, tenuto conto anche delle fasi cautelari.

P.Q.M.

La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta l'impugnazione;
- condanna **Parte_1** al pagamento in favore di **CP_1** delle spese di lite, che liquida in € 31.283,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 7 gennaio 2026.

Il Consigliere Relatore

Elisa Fazzini

Il Presidente

Marianna Galioto